



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 67 del 12.05.2022

COPIA

**Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo per l'utilizzo parziale delle risorse decentrate anno 2022 e per la definizione di un ciclo di progressioni economiche orizzontali a valere sulle medesime risorse.**

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	A
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5    Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001, secondo le cui previsioni:

- le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione (articolo 40, comma 3-bis);
- nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo (articolo 40, comma 3-ter);

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 21/05/2018, e in particolare il titolo II disciplinante il sistema delle relazioni sindacali, da cui si evince che:

- la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;
- il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'articolo 7, comma 4, del CCNL;

dato atto che in data 12/06/2019 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) – parte normativa per il triennio 2019/2021, il cui testo è stato innovato dall'accordo sottoscritto l'11/11/2021;

vista la determinazione n.254 del 08/03/2022 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Personale ha provveduto alla quantificazione provvisoria del Fondo delle risorse

decentrate per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018;

rilevato che l'articolo 8 del citato CCNL del 21/05/2018 prevede che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'articolo 7, comma 4, lett. a) del medesimo CCNL, possono essere negoziati con cadenza annuale;

dato atto che con deliberazione n.104 del 22/05/2018 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 2, del CCNL e che la composizione della stessa è stata confermata con successiva deliberazione n.164 del 12/10/2021;

richiamata la propria deliberazione n.35 del 22/03/2022 con la quale è stato disposto:

- di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive formali finalizzate alla definizione di un accordo stralcio teso al riconoscimento di un ciclo di progressioni economiche all'interno delle categorie e al finanziamento dei principali istituti contrattuali a valere sulle risorse decentrate relative all'anno 2022:
  - l'Amministrazione promuove anche per l'annualità 2022 il riconoscimento di una tornata di progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie da riconoscersi al personale dipendente sulla base dei presupposti e dei parametri di cui al capo III del CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 12/06/2019, nel testo innovato dall'accordo sottoscritto l'11/11/2021;
  - ai fini del riconoscimento delle progressioni orizzontali dovrà farsi esclusivo riferimento alle risorse stabili di cui all'articolo 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018;
  - le progressioni potranno essere riconosciute in uguale percentuale in ciascuna delle categorie contrattualmente previste tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9-quater del CCDI 2019/2021;
  - la percentuale di riconoscimento delle progressioni economiche non potrà superare in ogni caso il 50% degli aventi diritto all'interno di ciascuna categoria, da calcolarsi tenuto conto del personale in servizio alla data prevista per l'assegnazione delle progressioni;
  - l'accordo stralcio, nelle more della definizione del nuovo quadro contrattuale legato alla prevista prossima approvazione del CCNL 2019/2021, dovrà garantire il finanziamento per l'annualità corrente delle indennità legate ai principali istituti contrattuali riconoscibili in relazione all'assetto organizzativo dell'Amministrazione comunale;
- di dare atto che ai fini della disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate residuanti successivamente al riconoscimento degli istituti di cui al punto precedente, si provvederà con successivo atto di indirizzo, tenuto conto della normativa contrattuale di riferimento che andrà a definirsi in seguito al previsto rinnovo del CCNL di riferimento;

considerato che in data 28/03/2022, a seguito di specifica contrattazione è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo annuale per il parziale utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2022, prevedente un secondo ciclo di progressioni economiche all'interno delle categorie rispetto alla prima tornata definita nell'anno 2021;

visti:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del citato decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche

amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;

- l'articolo 40-bis, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.165/2001 a norma del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

dato atto che anche l'articolo 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 ribadisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del citato decreto legislativo n.165/2001; a tal fine:

- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
- in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

preso atto delle relazioni illustrative tecnico-finanziarie predisposte dal Responsabile dell'Ufficio Personale rispetto all'ipotesi di accordo sottoscritta in data 28/03/2022 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale;

rilevato che con nota protocollo n.10542 del 29/03/2022 l'Ente ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti l'allegata ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate riferibili all'anno 2022, congiuntamente alla correlata relazione illustrativa, tecnico-finanziaria;

visto il verbale del Collegio dei Revisori n.4 del 31/03/2022 nel quale è stato espresso parere favorevole rispetto all'allegata ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate riferibili all'anno 2022 ed è stata certificata la relativa relazione illustrativa, tecnico-finanziaria;

valutato che il contenuto della predetta intesa risulti conforme alle direttive impartite dall'Amministrazione e coerente con gli obiettivi della stessa in materia di efficientamento dei processi, sviluppo e riconoscimento del merito;

ritenuto, per quanto sopra, di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di cui trattasi;

acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

per le causali espresse, con votazione unanime

## DELIBERA

1. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dott.Marco Marcello alla sottoscrizione definitiva dell'allegata ipotesi di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018 relative all'anno 2022, siglata in sede di delegazione trattante nella seduta del 28/03/2022 e comportante il riconoscimento in favore del personale dipendente di un secondo ciclo di progressioni economiche all'interno delle categorie secondo i dettagli ivi indicati;
2. di rimettere ai soggetti e agli Uffici competenti l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;
3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 26/04/2022

IL RESPONSABILE  
F.TO FILIPPO FARRIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 12/05/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARCO MARCELLO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/05/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **16/05/2022** al **31/05/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 31/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.05.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE